

DELIBERA 273/2023/CRL/UD del 10/05/2023
D. M. R. Txxx / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/249691/2020)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del **10/05/2023**;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di D. M. R. Txxx del 26/02/2020 acquisita con protocollo n. 0087805 del 26/02/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente con istanza del 26.02.2020 riporta "Nel mese di febbraio 2017 viene contattata da un operatore wind che proponeva un'offerta per far passare alla fibra la linea telefonica fissa a lei intestata. La sig.ra ha accettato, le è stato inviato il contratto senza che fosse indicato specificatamente l'importo dell'offerta ed è stato poi rinviato all'operatore. L'istante ha proseguito a pagare le fatture a mezzo rid bancario e quindi ha sempre corrisposto tutte le fatture. Nei primi tre mesi il servizio è stato inadeguato, in quanto la sig.ra ha dovuto ricontattare wind ed è rimasta senza linea telefonica e internet per giorni interi. In seguito ha aderito ad un'offerta per il cellulare. Controllando in un secondo momento la fatturazione in base all'offerta pattuita è emerso che sono stati prelevati illegittimamente importi per circa 580,00 euro. Si contestava con solerzia nuovamente in data 23.7.2018 a mezzo pec senza ricevere riscontro.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore non ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, alcuna memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Ancora preliminarmente è doveroso evidenziare che è stato depositato in atti accordo transattivo sottoscritto dalle parti, datato 26/11/2020, in cui l'istante, "accettando la definizione bonaria della controversia, rinuncia al presente procedimento e a non intraprendere qualsivoglia azione in relazione ai fatti tutti, di cui in premessa, che possa coinvolgere Wind Tre a qualsiasi titolo, anche quale terzo chiamato, relativamente alle utenze oggetto di controversia."

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA Articolo 1

1. Nel procedimento della sig.ra M. R. D. Txxx nei confronti della società Wind Tre di prendere atto della cessata materia del contendere per effetto dell'accordo raggiunto e depositato in atti.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, **10/05/2023**

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to